

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3884}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(ZAMBERLETTI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO
(DE VITO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1986,
n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia
di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di
avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata

Presentato il 30 giugno 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'attività concernente gli interventi di protezione civile, di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite da calamità naturali sarebbe compromessa se non si procedesse ad una ulteriore proroga dei termini, previsti da alcune disposizioni, relativi alla cessazione dell'attività stessa.

A tanto si provvede con il presente decreto-legge del quale si chiede la conversione in legge.

Si tratta in particolare dell'attività svolta dalla comunità scientifica e dalle associazioni di volontariato, essenziale ai fini della protezione civile, la cui cessazione al 30 giugno 1986 era connessa alla prevedibile approvazione del disegno di legge sulla istituzione del servizio nazionale della protezione civile, nel quale è disciplinata in via ordinaria l'attività dei cennati organismi. Tale provvedimento, com'è noto, è stato approvato dalla Commissione di merito della Camera dei deputati ed è in attesa di essere discusso in aula per poi passare al Senato.

Nella previsione che tale provvedimento possa essere approvato nello scorcio del corrente anno, si è proceduto alla proroga fino al 31 dicembre 1986 (articolo 1, comma 1) dell'attività dei cennati organi. Nello stesso comma 1 dell'articolo 1 è prevista anche la proroga al 31 dicembre 1986 dell'attività prestata dal personale convenzionato per le esigenze del terremoto del 1980. È da rilevare, in proposito, che la proroga si è resa necessaria sia per non interrompere l'opera prestata dal personale in questione e anche perché nel disegno di legge concernente misure urgenti in materia di calamità naturali (A.S. 1831), già approvato dalla Camera e in corso di esame al Senato, all'articolo 12 è prevista la sistemazione definitiva di tale personale precario.

Il medesimo comma reca la relativa copertura finanziaria a carico del fondo della protezione civile.

Con il comma 2 del medesimo articolo 1 si provvede a prorogare fino al 31 dicembre 1986 il termine relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori locali, all'indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonché alla utilizzazione di segretari comunali in posizione di distacco. La proroga si è resa necessaria poiché le molteplici e gravose incombenze venutesi a creare per effetto del sisma del 1980 sono ancora ben lungi dall'essere esaurite.

Col comma 3 è stato differito al 31 dicembre 1986 il termine relativo alle convenzioni con personale tecnico stipulate dai comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, per effetto del terremoto del 1981. Anche tale proroga è in relazione alla previsione di cui all'articolo 12 del cennato provvedimento (A.S. 1831).

Per quanto riguarda la proroga al 30 settembre 1986 dell'assistenza in favore dei nuclei familiari sgomberati per effetto del terremoto del 1980, e ancora sistemati in alberghi o in case requisite, è da segnalare che l'esigenza è stata rappresentata sia dal prefetto di Napoli che dallo stesso Commissario per la realizzazione del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, stante l'oggettiva impossibilità di assicurare, entro il 30 giugno 1986, una abitazione ai terremotati senza tetto i quali, se fossero privati dell'assistenza prima dell'assegnazione dell'alloggio, provocherebbero senz'altro forti tensioni e concrete turbative all'ordine pubblico.

Con l'articolo 2, in adesione all'ordine del giorno n. 9/3820/1, presentato nel corso della discussione in aula del disegno di legge di conversione del decreto-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

legge 30 aprile 1986, n. 134 - A.C. 3820 - (respinto dalla Camera nella seduta del 25 giugno 1986), è disposta una breve proroga fino al 30 settembre 1986, delle gestioni commissariali del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania e, nell'intento di avviare il superamento di tali gestioni, si è prevista, a decorrere dal 1° ottobre 1986, la gestione stralcio delle attività svolte dai Commissari stessi.

Si è inteso, in tal modo, evitare la elaborazione di nuovi programmi di intervento oltre a quelli da trasmettere al CIPE entro il 31 agosto 1986 e provvedere esclusivamente al completamento dell'attività relativa ai programmi approvati. Allo scopo di consentire un costante controllo sul fatto che l'attività resti rigidamente contenuta nel completamento dei programmi approvati, si è prevista la costituzione di appositi comitati di tre membri designati rispettivamente dal consiglio comunale di Napoli e dal consiglio regionale della Campania.

Nella considerazione che i definitivi ed imm modificabili programmi non possono prevedere interventi che vadano oltre il 31 agosto 1988, si è determinata in tale data la cessazione della gestione stralcio.

Anche per l'attività relativa all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge numero 219 del 1981 (articolo 3), è stata disposta una breve proroga fino al 30 settembre 1986 e la disciplina della gestione stralcio a decorrere dal 1° ottobre 1986. Da quest'ultima data, quindi, è inibito al Presidente del Consiglio dei ministri, o ai ministri da lui designati, di realizzare nuovi programmi, dovendosi contenere l'attività di completamento delle iniziative già avviate.

Con l'articolo 4 si è ritenuto di soddisfare la urgente necessità di garantire, nelle zone colpite dal terremoto del 1980, il mantenimento dei livelli occupazionali ed agevolare lo sviluppo delle zone stesse.

Nello spirito delle disposizioni contenute nell'articolo 21 della citata legge n. 219 del 1981, le quali com'è noto perseguono tali scopi, si è previsto che le aziende danneggiate dal terremoto, i cui

titolari abbiano tempestivamente prodotto la domanda per conseguire i benefici di cui al citato articolo 21, che abbiano cessato per qualsiasi causa la loro attività, possano essere rilevate da altri imprenditori ai quali è consentito di fruire degli stessi benefici di cui erano titolari gli imprenditori cessati.

Con la norma in questione si è inteso, in sostanza, evitare - consentendo anche la riconversione - il depauperamento del tessuto industriale locale e, nello stesso tempo, garantire l'occupazione di quella mano d'opera che, per effetto della cessazione dell'attività dell'impresa locale, si è trovata disoccupata.

L'articolo 5 concerne gli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità minacciata da pericolo imminente di frane o altri dissesti geologici.

Anche per questa norma si è recepito il contenuto del citato ordine del giorno n. 9/3820/1, presentato alla Camera nella seduta del 25 giugno 1986, prevedendo che l'importo previsto per tali interventi sia ripartito sulla base delle indicazioni delle regioni interessate, tenuto conto delle specifiche ragioni di urgenza e priorità. La norma ha assoluto carattere di urgenza e necessità essendo già pervenuti numerosi appelli di regioni per situazioni di grave pericolo per le popolazioni da rimuovere nel più breve tempo possibile e, quindi, con l'intervento straordinario della protezione civile, che consente alle amministrazioni ed enti competenti di eseguire le necessarie opere con procedure eccezionali.

Con l'articolo 6 si provvede al finanziamento per l'anno 1986 delle iniziative relative all'esperimento pilota in materia di occupazione nelle regioni Campania e Basilicata, nonché all'ammodernamento ed al potenziamento dei servizi statali per l'impiego.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 277 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, ha differito il termine finale per il predetto esperimento pilota sino alla data di entrata in vigore della nuova normativa generale

in materia di servizi dell'impiego e di avviamento al lavoro.

Per quanto riguarda il relativo finanziamento, la citata legge n. 430 ha previsto la spesa soltanto per l'anno 1984, per cui nell'anno 1985, allo scopo di proseguire tale attività, si è fatto ricorso ad una apposita norma che ha previsto il finanziamento per tale anno (articolo 3-bis inserito nel decreto-legge n. 23 del 1985 dalla relativa legge di conversione 22 aprile 1985, n. 143).

La legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria per il 1986) ha disposto, per i servizi dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata uno stanziamento pari a 40 miliardi di lire per l'anno 1986, 20 miliardi per l'anno 1987 e 10 miliardi per l'anno 1988.

Tale stanziamento si rende necessario per attuare gli interventi di tutela e sviluppo dell'occupazione nelle predette regioni, nonché per l'ammodernamento ed il potenziamento dei servizi statali per l'impiego, tra cui merita essere menzionato il progetto di automazione dei servizi del collocamento per la regione Campania.

Al fine di poter perseguire nel 1986 gli scopi previsti dalla citata legge n. 143 del 1985, si è pertanto reso necessario con apposita norma (analogamente a quanto previsto dall'articolo 3-bis predetto) disporre uno stanziamento pari a lire 20 miliardi, alla cui copertura si provvede parzialmente utilizzando il menzionato stanziamento per i servizi dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1986, N. 309

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare taluni termini in materia di interventi di protezione civile, di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite da calamità naturali, di intervenire con immediatezza in varie zone del territorio nazionale ove si verificano situazioni di incombente pericolo per la pubblica incolumità, nonché di assicurare la prosecuzione dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nei commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente rispettivamente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile e utilizzazione del personale convenzionato per le esigenze del terremoto del novembre 1980, è prorogato al 31 dicembre 1986. Il relativo onere, valutato in complessive lire 7.000 milioni, è posto a carico del fondo della protezione civile.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonché di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate al 31 dicembre 1986.

3. Il termine di tre anni previsto dal terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è differito al 31 dicembre 1986. Al relativo onere provvedono i comuni di Mazara

del Vallo, Petrosino e Marsala con le disponibilità di cui alla citata normativa.

4. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 settembre 1986. Il relativo onere valutato in 2.700 milioni di lire è posto a carico del fondo della protezione civile.

ARTICOLO 2.

1. Il termine del 30 aprile 1986 indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, è differito al 30 settembre 1986.

2. Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri commissari straordinari del Governo, ai sensi degli articoli 80 e 82 della legge 14 maggio 1981, n. 219, entro il 31 agosto 1986 elaborano e trasmettono al CIPE i definitivi ed immodificabili programmi degli interventi di rispettiva competenza con i relativi costi. Nei programmi deve essere prevista la realizzazione degli interventi entro e non oltre il successivo biennio.

3. Per la definizione e gestione dei programmi di cui al comma 2 il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale, commissari straordinari del Governo, si avvalgono ciascuno di un comitato di tre membri da essi nominato, su designazione rispettivamente del consiglio comunale e del consiglio regionale. I pareri del comitato sono abbligatori.

4. Dal 1° ottobre 1986 ha inizio la gestione stralcio delle attività commissariali, esercitata con gli stessi poteri di cui all'articolo 84, terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, dai medesimi commissari, i quali si avvalgono del comitato di cui al comma 3. Tale gestione ha termine il 31 agosto 1988.

5. I comitati di cui al primo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, continuano ad esercitare esclusivamente attività consultiva a richiesta dei commissari straordinari, con oneri a carico delle rispettive gestioni.

ARTICOLO 3.

1. Il termine del 30 giugno 1986, indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 settembre 1986.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. A decorrere dal 1° ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, anche a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate entro i limiti degli impegni assunti alla data del 30 settembre 1986.

3. Per le attività di cui al comma 2 il Presidente del Consiglio dei Ministri conserva i poteri di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

4. Limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 2 restano in vigore le ordinanze emanate dai Ministri designati e continuano ad avere efficacia i provvedimenti posti in essere dagli stessi Ministri.

ARTICOLO 4.

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 e di agevolare lo sviluppo delle stesse zone, i contributi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attività nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 ed il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge.

2. È consentita, limitatamente alla ipotesi di cui al comma 1, la riconversione industriale a condizione che siano mantenuti od ampliati i livelli occupazionali preesistenti nei dodici mesi antecedenti al 23 novembre 1980.

ARTICOLO 5.

1. Al fine di eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo è autorizzata, per l'anno 1986, a carico del fondo della protezione civile la spesa di lire 80 miliardi per gli investimenti urgenti nei comuni sul cui territorio, a cura del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita, sulla base delle indicazioni delle regioni interessate, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

3. Per gli interventi di competenza statale, le relative somme da assegnare alle competenti amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni medesime.

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Difesa del suolo ».

ARTICOLO 6.

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è determinato per l'anno 1986 in lire 20 miliardi.

2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1986.

COSSIGA

CRAXI - ZAMBERLETTI - NICOLAZZI -
DE MICHELIS - ROMITA - GORIA
- DE VITO.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.